# XIV legislatura

## A.S. 2953:

"Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".

Aprile 2005 n. 140

## INDICE

Premessapag.	1
Articolo 2pag.	1
Articolo 6pag.	3
Articolo 13pag.	4
Articolo 35pag.	4
Articolo 45pag.	5
Articolo 51pag.	6
Articolo 66pag.	7
Articolo 67pag.	8
Articolo 70pag.	8
Articolo 73pag.	9
Articolo 74pag.	9
Articolo 75pag.	10
Articolo 77pag.	12
Articolo 78pag.	12
Articolo 82pag.	13
Articolo 88pag.	15

Articolo 89pag.	15
Articolo 102 pag.	17
Articolo 105 pag.	18
Articolo 106pag.	19

#### Premessa

Si analizzano esclusivamente le disposizioni suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica, con particolare riferimento a quelle corredate di RT.

#### Articolo 2

Il comma 1 inserisce cinque articoli dopo l'articolo 1 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al DPR n. 309 del 1990 (di seguito : T.U.).

I primi tre articoli aggiuntivi non vengono analizzati, non rilevando per i profili di competenza, come asserito dalla stessa RT.

Con l'articolo 1-quinquies si dispone il concorso dell'Italia ai programmi di assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie prime da cui si ricavano le sostanze stupefacenti, anche creando fonti alternative di reddito a quello derivante dalle coltivazioni illegali e attivando gli strumenti relativi alla cooperazione con i Paesi in via si sviluppo.

L'articolo 1-sexies trasferisce al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga le competenze di coordinamento *in subiecta materia* già attribuite al Ministero del lavoro, nonché le relative risorse finanziarie, strumentali ed umane.

Il comma 2 intende introdurre una modifica, la quale risulta tuttavia già recepita nel nostro ordinamento.

Il comma 3 esclude oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione del comma 1.

La RT ribadisce quanto asserito dal comma 3, giacché al finanziamento delle misure di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 3, comma 86, della "finanziaria" per il 2004<sup>1</sup>.

In relazione all'articolo 1-quinquies, si osserva che le misure di sostegno ai paesi in via di sviluppo nei quali si coltivano le sostanze da cui si estraggono gli stupefacenti potrebbero richiedere la predisposizione di risorse superiori a quelle individuate dalla RT, utilizzate per la copertura del complesso delle misure in esame, giacché tali interventi appaiono, almeno in parte, non modulabili, derivando dagli impegni internazionali che l'Italia assumerà in materia, come previsto dalla norma in esame.

Inoltre, per quanto attiene all'articolo 1-sexies, si rileva che il trasferimento alla Presidenza del consiglio del personale del Ministero del lavoro demandato ai compiti di coordinamento in materia di tossicodipendenza potrebbe generare oneri aggiuntivi per il bilancio statale, connessi al più favorevole trattamento retributivo spettante al personale appartenente al nuovo comparto della Presidenza del consiglio rispetto a quello erogato al personale ministeriale, senza che detti oneri, per loro natura, possano essere contenuti nei limiti del tetto di spesa di cui al dianzi citato comma 86 dell'articolo 3 della "finanziaria" per il 2004.

2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si tratta delle risorse che confluiscono nel Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

L'articolo sostituisce il Servizio centrale antidroga (di seguito: Servizio) con la Direzione centrale per i servizi antidroga (di seguito: Direzione), provvedendo alle correzioni formali derivanti dalla predetta modifica.

Inserendo il comma 3-bis all'articolo 10 del T.U., poi, l'articolo prevede che la Direzione provveda a memorizzare, mediante un sistema centralizzato e informatizzato, tutte le componenti delle partite di droga sequestrate.

La RT chiarisce che la sostituzione del Servizio con la Direzione si rende necessaria per effetto della legge n. 16 del 1991, che effettivamente istituì la Direzione nella quale è contestualmente confluito il Servizio. Dalla norma non deriverebbero pertanto oneri aggiuntivi per il bilancio statale.

In relazione al sistema per la memorizzazione di tutte le partite di droga sequestrate, la RT asserisce che tale attività rientra nelle specifiche competenze della suddetta Direzione e che, pertanto, non determina oneri aggiuntivi, in quanto vi si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Al riguardo, non appare condivisibile l'asserzione per la quale, essendosi in presenza di una attività riconducibile alle funzioni demandate alla Direzione, ma che non è finora stata svolta dal suddetto organismo, sia sufficiente il rinvio agli ordinari stanziamenti di bilancio per fronteggiare gli oneri connessi all'attività in parola: è da presumere infatti che le previsioni di bilancio siano calibrate sulle esigenze relative alle attività svolte e non su quelle potenziali. Va poi considerato che comunque potrebbero presentarsi necessità finanziarie aggiuntive per le spese di primo impianto connesse all'implementazione del previsto sistema centralizzato e computerizzato.

L'articolo, inserendo l'articolo 25-bis nel T.U., dispone che lo smaltimento di giacenze di medicinali contenenti sostanze psicotrope e stupefacenti e residuati da un trattamento terapeutico domiciliare sia effettuato, previa richiesta da parte degli interessati, dalle Forze di polizia.

La RT esclude che dalla norma derivino oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, provvedendosi all'attività in esame, rientrante nell'ambito di quelle istituzionalmente svolte dalle Forze di polizia, con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Al riguardo, atteso che appare realistico supporre che la norma determinerà un aumento dell'attività di smaltimento di sostanze psicotrope e stupefacenti, sarebbe comunque auspicabile l'acquisizione di dati a sostegno della asserita sostenibilità della misura a valere sugli ordinari stanziamenti.

#### Articolo 35

L'articolo 35, aggiungendo un articolo al T.U. in esame, dispone che, in caso di necessità di somministrazione ad un paziente di un medicinale contenente sostanze stupefacenti e psicotrope regolarmente autorizzato in un paese straniero ma non in Italia, le strutture sanitarie coinvolte, in mancanza di alternative terapeutiche, debbano chiedere al Ministero della salute uno specifico permesso d'importazione.

La RT include la suddetta disposizione nel novero di quelle che modificano o integrano procedure esistenti ovvero ne introducono di nuove, senza tuttavia oneri aggiuntivi per il bilancio statale.

Al riguardo, premesso che non si hanno rilievi in relazione alle altre norme incluse nell'appena citata categoria, andrebbe chiarito se la procedura autorizzatoria in esame rappresenti un mero aggravio procedurale, essendo già allo stato possibile l'acquisizione dei medicinali in parola in presenza delle condizioni previste dalla norma, ovvero se con la modifica si introduce la possibilità di acquisire tali medicinali, sia pure subordinando detto acquisto allo specifico permesso ministeriale. Nel primo caso, infatti, si può condividere l'impostazione della RT, essendo sostenibile nell'ambito delle risorse ordinarie l'onere connesso alla nuova procedura, mentre, nel secondo caso, l'onere sarebbe determinato dall'acquisto all'estero di prodotti farmaceutici contenenti sostanze psicotrope e stupefacenti finora non consentito - con riflessi sulla finanza pubblica sui quali sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del Governo.

## Articolo 45

Vengono eliminati gli obblighi, posti a carico di enti, imprese, ospedali, case di cura e laboratori, di trasmettere al Ministero della salute alcuni dati e segnalazioni relativi alle sostanze stupefacenti.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, premesso che le sanzioni costituiscono entrate meramente eventuali, si ricorda che la norma abrogata prevedeva che la violazione degli obblighi posti a carico di enti ed imprese fosse punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da lire centomila ad un milione. Pertanto, la disposizione in esame sembra suscettibile di ridurre le entrate a titolo di sanzione, sia pur in misura contenuta.

#### Articolo 51

L'articolo, nell'aggiungere l'articolo 75-bis al T.U., prevede la possibilità per il questore di adottare alcune misure (quali l'obbligo di firma periodico presso un ufficio di polizia, di rientro nella propria abitazione entro una certa ora, di divieto di frequentare determinati locali pubblici o di guidare ecc.) a carico dei soggetti sanzionati ai sensi dell'articolo 75 del T.U., ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica e che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo (comma 1).

La RT afferma che tale previsione riproduce sostanzialmente la normativa sanzionatoria prevista per i soggetti coinvolti in disordini in occasione di manifestazioni sportive e che, come questa ultima, non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, in quanto alla sua attuazione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Anche se in teoria si potrebbero determinare aggravi operativi per le forze di polizia, di fatto tali effetti non sembrano essere quantitativamente rilevanti.

Con il comma 2 si prevede che il provvedimento con il quale il questore adotta una o più delle misure di cui al comma 1 debba essere convalidato entro 48 ore dal giudice di pace competente per territorio, chiamato altresì, ai sensi del comma 3, a decidere sull'eventuale revoca o modifica del provvedimento stesso.

La RT non analizza le suddette norme.

Appare auspicabile una valutazione in ordine alla possibilità del determinarsi di maggiori oneri a titolo di indennità per quei giudici di pace che, attualmente, non svolgono almeno 110 udienze annue (che rappresentano il limite oltre il quale nessuna ulteriore indennità è comunque dovuta) e che hanno la possibilità di accrescere il numero di udienze utili ai fini della percezione di ulteriori indennità rispetto a quelle finora riscosse.

#### Articolo 66

L'articolo, nel sostituire l'articolo 95 del T.U., prevede che la persona tossicodipendente condannata sconti la pena, ove possibile, in istituti o sezioni nei quali siano attivati idonei programmi terapeutici e socioriabilitativi (nuovo comma 1) e che siano individuati gli immobili demaniali adatti o adattabili per i suddetti programmi (nuovo comma 4).

La RT asserisce che tali previsioni si limitano a conferire potestà o possibili alternative e pertanto non comportano oneri aggiuntivi al bilancio statale, all'uopo provvedendosi con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di norma che non modifica sostanzialmente l'attuale quadro normativo, in base al quale la persona tossicodipendente condannata deve essere reclusa in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio riabilitativi.

Il presente articolo, nel sostituire il comma 3 dell'articolo 96 del T.U., prevede che il Ministero della giustizia possa stipulare con le strutture private di cui all'articolo 116 del T.U., nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, convenzioni per l'esecuzione di specifici programmi terapeutici e socioriabilitativi integrativi dell'offerta assistenziale pubblica.

La RT non si sofferma sulla norma.

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto del vincolo delle risorse disponibili, della configurazione della misura come mera possibilità e della sua natura certamente modulabile sulla base delle disponibilità finanziarie.

#### Articolo 70

Il presente articolo, nel sostituire il comma 5 dell'articolo 100 del T.U., dispone, nel caso di distruzione di beni mobili registrati per i quali si sia proceduto al sequestro nel corso di operazioni antidroga e successivamente dissequestrati, la corresponsione di un'indennità al titolare del bene distrutto.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, si osserva che tale disposizione appare di per sé suscettibile di determinare nuovi oneri. Tuttavia, la portata innovativa della norma dovrebbe essere valutata sulla base della normativa generale concernente il più ampio genus del ristoro dei danni determinati da un sequestro poi revocato, giacché la norma potrebbe, di fatto, limitarsi ad integrare una

disciplina specifica per la fattispecie in esame, senza tuttavia modificare sostanzialmente, rispetto alla legislazione vigente, i profili finanziari rilevanti per quanto di competenza.

## Articolo 73

Il presente articolo, nell'inserire il comma 4-bis nell'articolo 103 del T.U., prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria, nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che nel corpo di una persona sottoposta a controllo nel corso di operazioni antidroga siano occultate sostanze stupefacenti e psicotrope, possano imporre a tale persona un esame radiografico od ecografico presso un'idonea struttura ospedaliera pubblica.

La RT non analizza la norma.

Sia pure in teoria si possono avere maggiori oneri per i controlli in questione; di fatto si tratterebbe di un aggravio minimo dal punto di vista finanziario.

#### Articolo 74

L'articolo, nel sostituire l'articolo 104 del T.U., prevede, fra l'altro, l'istituzione di un apposito Comitato scientifico per il disagio giovanile, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT esclude la sussistenza di oneri proprio in considerazione del vincolo dell' invarianza della spesa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A titolo esemplificativo, si ricorda che una norma di tenore sostanzialmente identico, eventualmente applicabile per analogia, è contenuta nel comma 5 dell'articolo 301-*bis* del DPR n. 43 del 1973, per i beni dissequestrati ma già distrutti a seguito di operazioni anticontrabbando.

Al riguardo, si fa presente che comunque l'istituzione di un nuovo comitato difficilmente riesce ad evitare oneri, che si trasformano in maggiori stanziamenti a legislazione vigente negli esercizi futuri.

L'articolo, sempre limitandosi ai profili di competenza, prevede inoltre la realizzazione in ambito scolastico di attività di prevenzione dalle tossicodipendenze, attraverso progetti mirati da organizzare in tempi e luoghi, nonché con modalità extrascolastiche.

La RT non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, si ricorda che analoghe tipologie di attività sono già previste dalla vigente normativa, che tuttavia le colloca nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività educativa e didattica. Tuttavia, potendosi ragionevolmente supporre che la necessità di reperire spazi al di fuori delle scuole e di svolgere tali attività oltre l'orario normale delle lezioni potrebbe determinare maggiori oneri a carico della finanza statale, appare opportuno un chiarimento.

#### Articolo 75

Il comma 1 dispone che il MIUR sovvenzioni e coordini le attività di prevenzione di cui all'articolo 104, previste nei programmi delle istituzioni scolastiche.

La RT chiarisce che le risorse finanziarie presupposte dalla norma si ricavano dal Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997, per cui non deriverebbero oneri aggiuntivi per il bilancio statale.

Al riguardo, si osserva che la norma non sembra innovare sostanzialmente la normativa vigente, che già prevede la realizzazione di analoghe iniziative, promosse e coadiuvate dal provveditore agli studi (ora direttore regionale).

Non vi sono pertanto rilievi da formulare, essendo implicita nella norma vigente l'erogazione di risorse per l'organizzazione delle suddette iniziative.

Il comma 2 modifica parzialmente la disciplina relativa al comitato consultivo di cui si avvale il Direttore di ogni ufficio scolastico regionale, specificando che per tale comitato sono esclusi maggiori oneri a carico del bilancio e riducendone da 7 a 5 il numero dei componenti.

La RT esclude oneri aggiuntivi, in relazione all'apposita clausola d'invarianza della spesa.

Nulla da osservare al riguardo, considerando che il comitato in esame risulta già previsto dalla legislazione vigente e che si è provveduto a ridurne il numero dei componenti.

Il comma 3 prevede l'organizzazione, da parte degli uffici scolastici regionali, di corsi da impartire ai docenti nelle materie relative alla prevenzione delle tossicodipendenze. Tali corsi sono gestiti da enti accreditati presso il MIUR per la formazione dei docenti.

La RT asserisce che tale attività formativa va ricompresa nelle iniziative di carattere corrente programmate annualmente, i cui oneri trovano copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio.

Nulla da osservare al riguardo, rilevando che i predetti corsi sono già contemplati dalla normativa vigente, sia pur per finalità non coincidenti con quella individuata dal comma in parola.

Il comma 4 estende gli ambiti per i quali corsi di recupero scolastico e di inserimento lavorativo possono essere organizzati presso gli enti iscritti agli

albi di cui all'articolo 116 del T.U., eliminando sostanzialmente il vincolo rappresentato dal riferimento alla sola scuola media per lavoratori.

La RT non considera la norma

La stessa, tuttavia, appare suscettibile di accrescere gli oneri per le convenzioni relative ai corsi in esame, non potendosi ragionevolmente escludere un loro incremento numerico.

#### Articolo 77

Il presente articolo, inserendo l'articolo 106-bis nel T.U., prevede che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca promuova studi, ricerche e iniziative formative in ambito universitario sull'efficacia dei trattamenti delle tossicodipendenze.

La RT non esamina la norma.

Si osserva al riguardo che, sia pur di difficile quantificazione, la norma, se attuata, richiederà risorse negli esercizi futuri

.

## Articolo 78

L'articolo, nel sostituire l'articolo 113 del T.U., innova la normativa attinente ai servizi per l'assistenza sociosanitaria dei tossicodipendenti, introducendo la possibilità anche per strutture private, iscritte ad apposito albo, di fornire i predetti servizi, garantendo la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale con le prestazioni offerte dalle strutture pubbliche, nonché demandando ad organismi distinti le funzioni di gestione degli

interventi di prevenzione, assistenza, riabilitazione e reinserimento, da un lato, e quelle di monitoraggio, verifica, controllo e determinazione della spesa, dall'altro.

La RT non si sofferma sulla norma.

La stessa, tuttavia, potrebbe determinare effetti finanziari connessi al pagamento da parte dell'erario delle prestazioni offerte dalle strutture private iscritte all'apposito albo, secondo il meccanismo dell'accreditamento in campo sanitario, anche se va riconosciuto che tali spese sono teoricamente compensabili da una corrispondente riduzione dell'onere direttamente sostenuto dalle strutture pubbliche. Anche la separazione delle funzioni sopra indicate potrebbe generare oneri aggiuntivi, soprattutto se detta separazione si realizzasse previa istituzione di nuovi organismi.

## Articolo 82

L'articolo, nel sostituire l'articolo 117 del T.U. prevede la stipula di apposite convenzioni fra le regioni e le province autonome, da un lato, e le strutture iscritte negli albi di cui all'articolo 116, dall'altro, al fine di disciplinare l'attività svolte da tali strutture nel campo della cura e reinserimento dei tossicodipendenti e, in particolare, per i profili di competenza, al fine di individuare l'ammontare dei rimborsi spettanti a tali strutture per le prestazioni effettuate.

Si introduce, inoltre, a carico delle strutture iscritte negli appositi albi, l'obbligo di comunicare almeno semestralmente all'ente concedente una serie di informazioni in merito all'attività svolta, che viene sottoposta e al controllo e agli indirizzi della regione, che provvede altresì all'invio dei relativi dati al

Ministero della salute per l'inserimento nella Relazione annuale prevista dal nuovo articolo 122-bis.

Infine, si prevede la tenuta presso il Ministero della giustizia dell'elenco delle strutture private convenzionate. Tale elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.

La RT asserisce che già il vigente articolo 117 disciplina le convenzioni con le strutture dotate dei requisiti previsti dalla legge e prevede il controllo e la programmazione regionale dell'attività di tali strutture. Per quanto attiene all'obbligo di invio, da parte delle regioni, al Ministero della salute di dati relativi alle strutture convenzionate, la RT esclude che da tale nuova previsione derivino oneri aggiuntivi, trattandosi di attività che può essere svolta dalle regioni nell'ambito dei propri uffici. Nulla aggiunge la RT in ordine all'elenco delle strutture private convenzionate tenuto presso il Ministero della giustizia.

Al riguardo, si osserva che la previsione per le regioni dello svolgimento dell'attività necessaria per l'invio al Ministero della salute dei dati previsti ex lege nell'ambito dei loro uffici non consente di escludere la necessità di reperire risorse aggiuntive onde adempiere ai nuovi compiti. Sarebbe pertanto auspicabile un chiarimento, con l'indicazione dell'impatto in termini quantitativi ed organizzativi della nuova attività sugli uffici regionali coinvolti. In relazione alla tenuta da parte del Ministero della salute dell'elenco delle strutture convenzionate, sarebbe auspicabile avere garanzia del fatto che detta attività sia esercitabile a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Nulla da osservare in relazione agli altri profili analizzati nella RT.

L'articolo prevede la possibilità di assoggettare gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a controlli per accertare l'assenza di tossicodipendenza. Tali controlli, ove possibile, sono svolti a cura delle rispettive strutture sanitarie interne.

La RT esclude che dalla norma derivino oneri aggiuntivi per il bilancio statale, risultando la facoltà in oggetto già attribuita alle singole amministrazioni, sia per l'accesso ai ruoli, sia per la verifica del mantenimento dell'idoneità al servizio del personale interessato.

Al riguardo, si rappresenta che, pur non introducendo un obbligo generalizzato in capo alle amministrazioni, la norma in esame elimina qualsiasi condizione per l'esercizio dei controlli in questione sui soggetti già appartenenti alle Forze armate o di polizia, mentre la normativa vigente prevede un regime differenziato che può anche condizionare l'esercizio della facoltà in esame al rilievo d'ufficio di specifiche circostanze (v. articolo 129 del decreto legislativo n. 443 del 1992, relativo al Corpo di polizia penitenziaria). Ne deriva la teorica possibilità che si accrescano i controlli volti ad accertare la tossicodipendenza degli appartenenti alle Forze armate o di polizia, il che però non dovrebbe tradursi in rilevanti oneri aggiuntivi.

## Articolo 89

L'articolo, sostituendo l'articolo 127 del T.U., oltre a riprodurre una parte cospicua delle disposizioni contenute in questo ultimo e ad introdurre modifiche attinenti a profili procedurali privi di rilievo per quanto di

competenza, stabilisce che la dotazione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga è fissata per ciascun anno del triennio 2004-2006 nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 3, comma 86, della legge n. 350 del 2003, mentre a decorrere dal 2007 la dotazione è determinata annualmente con la legge finanziaria (tabella C).

La RT esclude la sussistenza di oneri aggiuntivi per il bilancio statale, proprio in virtù del meccanismo di finanziamento del fondo previsto dalla norma.

Al riguardo, osservato preliminarmente che andrebbe corretto il riferimento al periodo 2004-2006, si rileva che la dotazione del capitolo 5249, sul quale insiste il Fondo nazionale per la lotta alla droga, reca per il 2005 il solo stanziamento di cassa - evidentemente in conto residui - ammontante a 4 mln di euro.

Per quanto attiene al rinvio alla determinazione in tabella C dello stanziamento annuale a partire dal quarto anno (che ora dovrebbe coincidere con il 2008), andrebbe assicurato che la norma va interpretata nel senso che le risorse in tale tabella appostate continueranno ad essere comprensive di quelle di cui all'articolo 3, comma 86, della legge n. 350 del 2003, risolvendosi dunque, in tale ipotesi, il suddetto richiamo di copertura nella rimodulazione annuale degli stanziamenti. In caso contrario, infatti, non prevedendo dunque la norma in esame la prosecuzione del trasferimento degli stanziamenti dal Ministero del lavoro, a partire dal 2008 dovrebbe essere coperto l'intero stanziamento, che rappresenterebbe integralmente un onere aggiuntivo per il bilancio statale, operazione, questa, che naturalmente non può essere rinviata alla legge finanziaria 2008, ma che va effettuata nell'ambito del presente provvedimento.

Per i profili di competenza, si ricorda inoltre che la norma provvede a trasferire presso la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga - la commissione istituita con decreto interministeriale del 18 marzo 1989 per la valutazione dei progetti presentati in materia di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti da parte di alcune amministrazioni pubbliche. Viene altresì specificato che al funzionamento della commissione si provvede con le risorse allo scopo preordinate nell'ambito del bilancio della Presidenza del consiglio.

La RT si limita a ripetere il contenuto della norma.

Al riguardo, si rileva che, per un problema di copertura, sarebbe opportuno prevedere il trasferimento anche delle risorse che hanno consentito finora di far fronte agli oneri di cui alla commissione, dal momento che la modifica normativa dovrebbe essere intesa come la mera descrizione del nuovo meccanismo di finanziamento della commissione. Se invece tale modifica normativa va intesa come meccanismo di copertura, si tratta di un maggior onere privo della relativa compensazione, salvo che si espliciti la contrazione di spese relative ad altri interventi finanziati, per cui andrebbe garantita la sufficiente modulabilità delle misure destinate a subire un ridimensionamento dei relativi stanziamenti.

## Articolo 102

L'articolo, nell'integrare una disposizione relativa all'affidamento in prova al servizio sociale, dispone che, concluso positivamente il periodo di prova, il tribunale di sorveglianza possa dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche.

La RT non si occupa della norma.

La stessa, tuttavia, appare suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, sia pur di importo estremamente contenuto, in termini di minori introiti per sanzioni pecuniarie.

#### Articolo 105

Il presente articolo, nel sostituire una disposizione del DPR n. 176 del 2001, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dispone che il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali collabori con le strutture operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la norma interviene su un articolo abrogato dall'articolo 3 del DPR n. 244 del 2004, che elencava le competenze del soppresso dipartimento. Pertanto, alla luce del fatto che il Ministero del lavoro si articola in direzioni generali e non più in dipartimenti, sarebbe opportuno valutare la possibilità di modificare i riferimenti normativi, onde rendere la disposizione coerente con la legislazione vigente, individuando chiaramente la struttura a cui si intende affidare il compito testé descritto.

Per i profili di competenza, sarebbe utile acquisire elementi di chiarimento circa la possibilità di esperire le nuove funzioni poste a carico del Ministero del lavoro a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, anche se potrebbe trattarsi di oneri di non rilevante entità.

L'articolo elenca dettagliatamente i compiti attribuiti al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga. Tali compiti risultano ampliati rispetto a quelli implicitamente desumibili dalle funzioni conferite al Dipartimento dalla legislazione vigente (articolo 6-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999). Si stabilisce, poi, che il Dipartimento si articoli in non più di 5 uffici e di 15 servizi e che all'attuazione delle suddette disposizioni si provveda a valere sulle risorse finanziarie del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e con il personale già in servizio presso la Presidenza del consiglio.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, pur essendo il finanziamento del Dipartimento contenuto nell'ambito delle dotazioni complessive del Fondo nazionale per la lotta alla droga, si osserva che l'incremento dei compiti ad esso demandati e il delineamento di una struttura potrebbero determinare un accresciuto fabbisogno finanziario rispetto alla situazione attuale per il funzionamento del Dipartimento stesso.